

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche richieste ; in questo ultimo caso l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.

L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, **viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione**, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre l'effettuazione di accertamenti di laboratorio sui materiali e le verifiche tecniche sulle apparecchiature fornite, ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'appaltatore.

4-DIFETTI NELL'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI

L'appaltatore dovrà demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

Se l'appaltatore contesta l'ordine del direttore dei lavori, la decisione è rimessa al responsabile del procedimento; qualora l'appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto.

Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'appaltatore, in caso contrario l'appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

5-VARIANTI AL PROGETTO E PREZZIARI DI RIFERIMENTO PER I NUOVI PREZZI

Le varianti al presente progetto possono essere ammesse nei limiti consentiti dalla legge.

Il prezzo di riferimento è l'elenco prezzi allegato al progetto.

Per tutte le lavorazioni i cui prezzi unitari non sono presenti nell'elenco prezzi di contratto si provvederà, nei limiti consentiti dalla legge, ad apposito concordamento sulla base del prezzo regionale corrente alla data del presente capitolato oppure sulla base di analisi effettuate secondo il costo del materiale impiegato desunto da listini ufficiali vigenti alla data di esecuzione (di cui ne dovrà essere prodotta copia stralcio da allegare al foglio di lavoro) e dalla manodopera necessaria alla singola lavorazione. Ai prezzi concordati verrà applicato il ribasso contrattuale.

Tutti i prezzi utilizzati si intendono comprensivi degli oneri per la sicurezza, pertanto l'appaltatore dovrà tener conto nella formulazione del ribasso della possibilità di far ricorso ai prezzi di listino.

6-DIMINUZIONE DEI LAVORI

La stazione appaltante può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore nel limite di un quinto dell'importo di contratto, e senza che nulla spetti all'appaltatore a titolo di indennizzo. L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all'appaltatore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.

7/a -OBBLIGHI GENERALI A CARICO DELL'APPALTATORE

Si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò obbligo a carico dell'appaltatore sostenere:

le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, con esclusione di quelle relative alla sicurezza nei cantieri stessi, qualora i lavori impongono il rispetto degli obblighi di cui al D.Lgs 81/08, altrimenti i costi della sicurezza sono da intendersi compresi nei prezzi unitari;

le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

le spese per attrezzi e opere provvisorie e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento o dall'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

le spese per le vie di accesso al cantiere;

le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;

le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo n. 81/2008.

La produzione, a totale sua cura e spese, di documentazione fotografica per ogni intervento che viene effettuato, comprendente almeno una foto dello stato preesistente all'intervento e una dello stato successivo all'intervento. Tali fotografie dovranno essere prodotte alla D.L. sia su supporto cartaceo che digitale.

7/b- OBBLIGHI PARTICOLARI A CARICO DELL'APPALTATORE

E' inoltre onere e obbligo dell'appaltatore:

- mettere a disposizione dell'Ente, su semplice richiesta della DD.LL. effettuata tramite appositi ordini di servizio emessi di volta in volta che la DD.LL. ne appalesa la necessità, fino a due squadre di operai, in numero e qualifica indicati dalla DD.LL., per l'esecuzione di interventi d'appalto; ogni squadra sarà, comunque di norma, composta da un operaio qualificato e da un operaio comune, muniti di autocarro ove necessario. **La disponibilità di una squadra dovrà essere assicurata per tutta la durata dell'appalto ivi compreso giorni festivi e nelle ore notturne per eventuali interventi urgenti ed indifferibili.**

-Fornire tutte le certificazioni che comprovano la rispondenza del materiale utilizzato alle caratteristiche indicate nell'elenco prezzi.

-In assenza del P.S.C. (in quanto non preventivamente previsto a carico del committente ai sensi del D.Lgs 81/08), redigere il piano sostitutivo di sicurezza, nonché il piano operativo di sicurezza.

-Adottare , fin dall'impianto del cantiere e durante il corso dei lavori, tutte le misure di tutela a favore dei lavoratori previsti dal D.Lgs 81/08, nonché attenersi agli obblighi di cui all'art. 6 dello stesso decreto.

-Comunicare alla D.L prima dell'inizio dei lavori i nominativi del personale operaio che interverrà nel cantiere temporaneo o mobile .

Qualora tale personale non risulti rispondente all'idoneità richiesta o perché commetta gravi errori sia sui lavori che nel comportamento nell'ambito del luogo di lavoro , a richiesta della D.L. ,dovrà essere sostituito con immediatezza.

Il personale impiegato nello svolgimento dei lavori richiesti dovrà essere idoneo alla mansione specifica per la quale viene impiegato.

Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa ai sensi del titolo VII del regolamento sui LL.PP.(garanzie).

La ditta è obbligata a tenere in cantiere a disposizione dei preposti al controllo la documentazione prevista dalla legge.

L'appaltatore deve rendersi rintracciabile e/reperibile in qualsiasi momento nell'arco delle 24 ore feriali e/o festive, o delegare personale dipendente che lo sostituisca nelle funzioni , per intervenire nei casi di richiesta pronto intervento (effettuata anche via telefono) entro un'ora , su semplice richiesta del personale comunale dipendente dal S.I.I., pena l'applicazione della penale prevista che nella fattispecie verrà applicata per ogni ora di ritardo nell'esecuzione dell'intervento urgente .

E' obbligo dell'appaltatore compilare foglio di lavoro predisposto dalla D.L. per interventi i cui prezzi unitari non sono previsti nel prezzario regionale 2013, indicando il materiale utilizzato e il tempo impiegato per l'esecuzione della lavorazione.

7/c- OBBLIGHI PARTICOLARI A CARICO DELL'APPALTATORE

La ditta dovrà essere in possesso o aver in disponibilità i seguenti mezzi (camion con portata 40q.li, pala gommata hp 40, escavatore, gru, operai qualificati).

La ditta è obbligata ad intervenire a **1 ora** dalla chiamata nell'ambito del territorio definito "centro urbano" .

L'impresa deve essere in perfetta conoscenza del territorio comunale, in caso di intervento verrà pagato le ore di attività svolte.

La sede operativa dell'impresa deve essere nel territorio di Marsala.

8-SUBAPPALTO - UTILIZZO DI PERSONALE E MEZZI- ORDINE NEL CANTIERE

L'appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio tutti i lavori che gli verranno richiesti nei termini e con le modalità specificate nel presente capitolato.

Sono vietati i noli a caldo, qualora la ditta intenda avvalersi di macchinari e mezzi noleggiati a freddo dovrà preventivamente presentare la certificazione di conformità alle norme di sicurezza alla D.L. o al coordinatore per la sicurezza se nominato.

L'impiego di macchinari e mezzi non conformi, all'insaputa della D.L., e diversi da quelli indicati di possedere (comunicati con nota scritta o indicati in sede di gara),scagiona quest'ultima o il coordinatore per la sicurezza ,qualora nominato, per gli infortuni ad essi collegati.

Le unità lavorative che verranno impiegate nell'esecuzione dei lavori devono essere comunicate nominativamente alla D.L., o al Coordinatore della Sicurezza se nominato, nella stessa giornata dell'utilizzo.

Inoltre le superiori unità lavorative, oltre ad essere formate e informate, dovranno essere idonee alla mansione da svolgere comprovata da apposita certificazione rilasciata dal medico competente, e dovranno essere registrate nel libro matricola della ditta.

Ogni violazione alle superiori disposizioni, in particolare l'utilizzo di manodopera senza preventiva informazione scritta alla D.L., salvo gli interventi d'urgenza, qualora accertata, verrà denunciata agli istituti competenti. L'appaltatore potrà avvalersi del subappalto quando ricorrono i presupposti di legge e solo su preventiva autorizzazione da parte della Stazione appaltante, dietro richiesta scritta e invio della documentazione di rito.

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato. Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

9-APPLICAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI AI LAVORATORI

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50%.

Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto. L'amministrazione dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge.

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento.

10-PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO

E' prevista ai sensi dell'art. 26/ter della L. 98/2013 (decreto del Fare) la corresponsione di un'anticipazione pari al 10% dell'importo contrattuale. Si applicano gli art. 124 comma 1 e art. 140 comma 2 e comma 3.

L'appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto ogni qualvolta il credito maturato raggiunga l'importo di € 30.000,00. Tutti i pagamenti saranno effettuati previo accertamento della regolarità contributiva (DURC) nei confronti degli enti (INAIL INPS CETIMA) e saranno assoggettati alle ritenute di garanzia previste dalla legge .

La mancata o negativa certificazione di regolarità contributiva (da produrre ad ogni stato d'avanzamento e a conclusione dei lavori) preclude ogni forma di pagamento in favore dell'impresa assuntrice dei lavori .

La ditta è obbligata a fornire ad ogni stato di avanzamento l'elenco delle persone assunte, in relazione all'appalto, ed il relativo bonifico bancario, comprovante, nel rispetto

di legge, l'avvenuto pagamento delle spettanze ad ogni singolo lavoratore per la prestazione lavorativa.

Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dell'articolo 168 del regolamento sui LL.PP., salvo per i casi di cui sopra. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.

Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria non può superare i novanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'articolo 28, comma 9, della legge. Nel caso l'appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

Lo stesso appaltatore in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, sarà invitato per iscritto dal responsabile del procedimento a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta

entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

I pagamenti di cui al comma 1 fatti dalla stazione appaltante saranno provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'appaltatore, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti.

11- GARANZIE - COPERTURE ASSICURATIVE PER RESPONSABILITA' CIVILE

L'esecutore dei lavori ai sensi dell'art. 30 della legge 109/94 T.C. LR 7/2002-7/2003 e s.m.i., è obbligato a munirsi delle garanzie e coperture assicurative di legge, con le modalità ed importi secondo quanto previsto dal sopraindicato articolo di legge.

IMPORTI DA ASSICURARE

-Per distruzione di impianti o opere, anche preesistenti, che si possono verificare in corso d'opera	€	104.557,58
-Per costi di demolizione e sgomberi	€	5.000,00
-Per responsabilità civile verso terzi	€	750.000,00

Il contraente deve trasmettere alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori ,salvo i casi di consegna urgente sotto le riserve di legge.

12-VERIFICHE NEL CORSO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Prima di iniziare le procedure per l'affidamento dei lavori, le stazioni appaltanti devono verificare, nei termini e con le modalità stabiliti dal regolamento, la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, e la loro conformità alla normativa vigente.

I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

13-DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI

L'appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, **dandone preventiva comunicazione al direttore dei lavori**. Il direttore dei lavori può vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.

Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il direttore dei lavori ravvisa la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del responsabile del procedimento ne dà ordine scritto all'appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.

14-TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine di 12 mesi decorrente dalla data del verbale di consegna.

In caso di consegna parziale i tempi decorrono, ai sensi del regolamento, dall'ultimo dei verbali di consegna.

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi del regolamento, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 45, comma 10, del regolamento e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori.

15-PROROGHE

L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga.

La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale tenendo conto del tempo previsto dal comma 3. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.

La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

16-SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

È ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 133, comma 1, del regolamento nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di

altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a), b), b-bis) e c) della legge, queste ultime due qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto.

La sospensione disposta ai sensi del comma 1 permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto.

L'appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori ai sensi dei commi 1 e 2, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscriverne riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Nei casi previsti dall'articolo 133, comma 2, del regolamento, il responsabile del procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere i lavori. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori.

Alla sospensione parziale dei lavori ai sensi dell'articolo 133, comma 7, del regolamento, si applicano i commi 1, 2 e 5; essa determina altresì il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma dei lavori redatto dall'impresa.

17-INTERVENTI URGENTI E PENALITA'

1. Nei casi di richiesta di intervento urgente da eseguirsi, anche in ore notturne e/o festive, la ditta dovrà provvedere immediatamente ad iniziare le lavorazioni richieste entro un'ora dalla richiesta **d'intervento, effettuata anche telefonicamente.**

Per gli interventi di cui sopra l'impresa deve disporre, per tutta la durata dell'appalto e nell'arco delle 24 ore, di una squadra e mezzi di pronto intervento, comprendente : 2 operai, una pala meccanica da 100 cv, una macchina operatrice pluriuso (bob-cat) e un autocarro dalla portata di almeno 80 ql. Inoltre l'impresa deve disporre di materiale di consumo occorrenti per il pronto intervento nelle quantità e tipologie indicate dalla D.L. ed in particolare: cemento in sacchi, sabbia di frantoio, tout venant, conci di tufo conglomerato bituminoso a freddo in sacchi. L'appaltatore deve essere sempre rintracciabile nell'arco delle 24 ore, e a tal fine mantenere in uso almeno un recapito telefonico di telefonia fissa e due recapiti di telefonia mobile.

Gli interventi di cui sopra quando verranno eseguiti dalle ore 22,00 alle 7,00 in giorni feriali verranno compensati con una maggiorazione del 25% sul prezzo unitario della manodopera di cui all'elenco prezzi di contratto con applicato il ribasso d'asta. Con lo stesso criterio verranno compensati gli interventi eseguiti nei giorni festivi, ma con la sola maggiorazione del 45%;

parimenti verranno compensati gli interventi eseguite in ore notturne festive ma con la sola maggiorazione del 55%.

Nessuna maggiorazione verrà invece applicata, in ogni caso, per i materiali che necessiteranno per l'esecuzione degli interventi eseguiti nei giorni festivi e nelle ore notturne.

In caso di inadempienza dell'appaltatore agli obblighi di cui sopra verrà applicata una penale da € 100,00 a € 500,00 a discrezione della D.L. , con riserva della D.L. di applicare motivatamente penalità di maggiore entità.

Anche nel caso di scadenze differenziate di varie lavorazioni, oppure sia prevista l'esecuzione dell'appalto articolata in più parti, il ritardo nella singola scadenza comportano l'applicazione della penale sopra indicata.

La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori.

È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito.

18-SPESE DI CONTRATTO

Sono a carico dell'appaltatore le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione compresi quelli tributari.

Se al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore di quello originariamente previsto è obbligo dell'appaltatore provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle maggiori imposte.

Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risulti minore di quello originariamente previsto, la stazione appaltante rilascia apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente pagate.

19-COLLAUDO DEI LAVORI

Per i lavori soggetti a collaudo il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell'appaltatore dal collaudo stesso, determina l'estinzione di diritto delle garanzie fidejussorie prestate.

Inoltre a quanto disposto dall'articolo 224 del d.p.r. 207/2010, sono ad esclusivo carico dell'appaltatore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo resa necessaria dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'impresa.

20-CONTROVERSIE

In caso di controversia derivante da interpretazione del contratto di appalto, spetta, ai sensi dell'articolo 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.

21-DOMICILIO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori, ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici Comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1.

Fanno parte integrante del contratto, oltre al presente capitolato, e si intendono qui integralmente riportati:

- 1) Elenco dei prezzi unitari;
- 2) Il Capitolato Generale di appalto dello Stato;
- 3) Leggi e regolamenti nazionali e regionali.

IL PROGETTISTA